



**COMUNE DI  
CREDERA RUBBIANO**  
PROVINCIA DI CREMONA

Publicato all'Albo Pretorio informatico  
in data 21-04-2023  
al N. 102  
L'incaricato della pubblicazione  
F.to Scarpelli Davide

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

COPIA

**ATTO N. 5 IN DATA 29-03-2023**

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023 E CONFERMA PEF 2023 - IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Il giorno **ventinove** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **20:30** nel Palazzo Comunale, previa l'osservanza delle consuete formalità, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione, alla discussione e alla votazione del punto dell'ordine del giorno in oggetto, risultano presenti N. **10** Consiglieri. E cioè:

Dott.ssa Cerasola Francesca	Presente
Merisio Stefano	Presente
Vigani Nicola	Presente
Avv. Guerini Rocco Matteo	Presente
Dott.ssa Casella Simona	Presente
Dott.ssa Tessadori Elena	Presente
Ing. Castelli Andrea	Presente
Dott.ssa Ferla Ilaria	Presente
Artale Paolo	Presente
Bonizzi Aurora	Presente
Gilli Walter Mauro	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, **Avv. Massimo Liverani Minzoni**.

Il presidente, Sig. **Dott.ssa Cerasola Francesca**, invita i Signori Consiglieri a esaminare quanto in oggetto e ad assumere le decisioni relative.

\*\*\*

\*\*\*

Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29-03-2023

## ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 IN DATA 29-03-2023

### OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023 E CONFERMA PEF 2023 - IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il Sindaco lascia la parola al Dott. Paolo Avaldi, che illustra l'argomento all'ordine del giorno.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 17/05/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022 - 2025;

Piano economico finanziario che con la presente delibera si intende confermare per l'anno 2023 allegati 1), 2), 3), 4);

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Considerato che l'ente ha adottato con delibera di C.C. n. 11 del 17/05/2022 lo schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale relativi al servizio;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 187.673,20 di cui € 83.102,22 per costi variabili ed € 104.570,98 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

\*\*\*

Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29-03-2023

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 140.754,91	% costi fissi utenze domestiche	75,00%	$Ctuf$ - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$\frac{Ctuf}{\Sigma TF} \times 75,00\%$	€ 78.428,24
		% costi variabili utenze domestiche	75,00%	$Ctuv$ - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$\frac{Ctuv}{\Sigma TV} \times 75,00\%$	€ 62.326,67
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 46.918,31	% costi fissi utenze non domestiche	25,00%	$Ctnf$ - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$\frac{Ctnf}{\Sigma TF} \times 25,00\%$	€ 26.142,75
		% costi variabili utenze non domestiche	25,00%	$Ctnv$ - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$\frac{Ctnv}{\Sigma TV} \times 25,00\%$	€ 20.775,56

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per l'anno 2023 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 140.754,91	$Ctuf$ - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 78.428,24
		$Ctuv$ - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 62.326,67

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 46.918,31	$Ctnf$ - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 26.142,75
		$Ctnv$ - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 20.775,56

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

\*\*\*

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 e successive modificazioni;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2023 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, allegati al presente atto sotto la lettera "A";

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 10
- Consiglieri votanti: N. 10
- Consiglieri astenuti: N. 0
- Voti favorevoli: N. 10
- Voti contrari: N. 0

\*\*\*

## DELIBERA

- 1) di confermare il piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2023 allegati 1), 2), 3), 4)
- 2) di approvare per l'anno 2023, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff. di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num. uten. Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff. proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
<u>1</u> _1	Un componente	30.496,00	0,84	229,00	0,60	0,664194	37,410966
<u>1</u> _2	Due componenti	28.760,00	0,98	211,00	1,40	0,774893	87,292254
<u>1</u> _3	Tre componenti	20.647,00	1,08	145,00	1,80	0,853963	112,232899
<u>1</u> _4	Quattro componenti	14.726,00	1,16	97,00	2,20	0,917220	137,173543
<u>1</u> _5	Cinque componenti	3.850,00	1,24	26,00	2,90	0,980476	180,819670
<u>1</u> _6	Sei o più componenti	947,00	1,30	5,00	3,40	1,027919	211,995476

\*\*\*

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2_1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	461,00	0,51	4,20	0,397938	0,321978
2_4	Esposizioni, autosaloni	1.324,00	0,43	3,55	0,335516	0,272148
2_8	Uffici, agenzie	57,00	1,13	9,30	0,881705	0,712952
2_9	Banche, istituti di credito e studi professionali	326,00	0,58	4,78	0,452556	0,366442
2_11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	175,00	1,52	12,45	1,186011	0,954436
2_12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegnameria, idra	2.175,00	1,04	8,50	0,811481	0,651623
2_13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	40,00	1,16	9,48	0,905113	0,726751
2_14	Attività industriali con capannoni di produzione	9.301,00	0,91	7,50	0,710046	0,574961
2_15	Attività artigianali di produzione beni specifici	7.209,00	1,09	8,92	0,850495	0,683820
2_16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1.145,00	4,84	60,88	3,776509	4,667154
2_17	Bar, caffè, pasticceria	385,00	3,64	29,82	2,840185	2,286047
2_18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	244,00	2,38	14,43	1,857044	1,106226
2_20	Ortofrutta, peschierie, fiori e piante	89,00	6,06	49,72	4,728440	3,811612
2_12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegnameria, idra-Quantità avviat	638,00	1,04	8,50	0,811481	0,260649
2_14	Attività industriali con capannoni di produzione-Quantità avviata	3.660,00	0,91	7,50	0,710046	0,229984
2_15	Attività artigianali di produzione beni specifici-Quantità avviat	1.370,00	1,09	8,92	0,850495	0,273528

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 %;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

#### Successivamente

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 10
- Consiglieri votanti: N. 10

\*\*\*

- Consiglieri astenuti: N. 0
- Voti favorevoli: N. 10
- Voti contrari: N. 0

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a mente dell'art. 134, quarto comma, D. Lgs. 267/2000.

\*\*\*



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**Il Presidente**  
**F.to Dott.ssa Cerasola Francesca**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni**

### **Adempimenti integrativi dell'efficacia**

Il presente atto deve rimanere pubblicato all'albo pretorio informatico per almeno 15 giorni consecutivi. La data di pubblicazione risulta dal frontespizio. Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, l'atto è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Credera Rubbiano, 29-03-2023

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni**

Copia conforme all'originale

**Il Segretario Comunale**  
**Avv. Massimo Liverani Minzoni**

Credera Rubbiano, 29-03-2023

\*\*\*

*Allegato "A" alla Delibera di Consiglio n. 5 del 29-03-2023*

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni**

**FOGLIO PARERI**

(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000)

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023 E CONFERMA PEF 2023 - IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Dott. Dott. Paolo Avaldi**

Credera Rubbiano, 24-03-2023

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Dott. Dott. Paolo Avaldi**

Credera Rubbiano, 24-03-2023

\*\*\*